



"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

- Sezione:** **Processo penale e diritti sovranazionali**
- Titolo:** *Obbligo di motivazione e declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione: cerchi concentrici o prospettive conflittuali? La Corte EDU condanna l'Italia.*
- Autore:** **LORENZO PELLI**
- Sentenza di riferimento:** Corte eur.dir.uomo, Prima Sezione, sentenza *Felloni c. Italia*, 6 febbraio 2020
- Parametro convenzionale:** Artt. 6 § 1 CEDU; 546 c.p.p.
- Parole chiave:** *Obbligo di motivazione; equo processo; ricorso in cassazione; inammissibilità*

Abstract

With this judgment, the ECHR condemned Italy for violation of the rules of procedural fairness. In particular, the applicant complained about the failure of the Italian Court of Cassation to take a position on a point, which he considered decisive for the purposes of his defence, namely the retroactive application of the most unfavourable criminal law, which precluded Mr. Felloni from having the generic mitigating circumstances recognized. Having acknowledged this lack of motivation, the Court of Strasbourg found that the decision of the Italian Court of Last Instance is a violation of the fundamental principle of the obligation to state the reasons, therefore unfair.

SOMMARIO: 1. Il caso concreto. – 2. L'obbligo di motivazione quale presupposto indefettibile dell'equo processo. – 3. La decisione della Corte EDU. – 4. Conclusioni.

1. Il caso concreto.

La Corte EDU, pronunciandosi su un ricorso sollevato da un cittadino italiano processato per guida in stato di ebbrezza, ha condannato l'Italia all'unanimità per violazione dei principi di equità processuale convenzionale in quanto la Corte di cassazione interna ha del tutto omesso di pronunciarsi su di un motivo del ricorso di non scarsa importanza. Tale arresto interpretativo della Corte di Strasburgo offre la possibilità di svolgere alcune considerazioni sull'equità processuale declinata insieme all'estremo rilievo dell'obbligo di motivazione.

I fatti di causa possono così essere sommariamente descritti. Il Sig. Felloni, fermato ad un posto di blocco mentre conduceva la propria autovettura, veniva sottoposto ad alcol test e trovato con un tasso alcolemico



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

superiore al consentito. All’esito del giudizio di primo grado, il Sig. Felloni veniva riconosciuto colpevole del reato ascrittogli e, pertanto, condannato alla pena di un mese di arresto con sospensione condizionale della pena e ad una ammenda di € 900,00, oltre che alla sospensione della propria patente di guida per un anno.

Interposto atto di appello avverso la sentenza di condanna, la difesa chiedeva, in via principale, l’assoluzione mentre, in via subordinata, sollecitava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche *ex art. 62-bis c.p.* facendo valere, a sostegno della propria richiesta, in punto di pericolosità sociale, l’assenza di precedenti penali.

Atteso che il Sig. Felloni, si vedeva rigettato il proprio appello e, di conseguenza, confermata la sentenza resa in primo grado, lo stesso adiva la Suprema Corte di cassazione. Di estremo rilievo è che al 6° motivo di ricorso in cassazione, il ricorrente lamentava di aver subito l’applicazione retroattiva di legge penale incriminatrice più sfavorevole e, segnatamente, dell’art. 1, comma 1, lett. *f-bis*), legge 24 luglio 2008, n. 125. Infatti, tale disposto normativo ha modificato l’art. 62-*bis* c.p. in modo tale da evitare che il giudice possa concedere le circostanze attenuanti generiche sul solo presupposto che l’imputato non abbia riportato altre condanne definitive a proprio carico.

Con ordinanza del 26 febbraio 2014, la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo che i motivi articolati nello stesso, esorbitando da argomentazioni afferenti a questioni puramente di diritto, erano irrualmente scesi nel merito e, pertanto, non erano risultati idonei ad incardinare il giudizio di legittimità. Nella declaratoria di inammissibilità non vi erano però risposte con riguardo al 6° motivo del ricorso.

Avendo esaurito i rimedi interni, il Sig. Felloni ha adito con ricorso n. 44221 in data 17 luglio 2014 la Corte EDU lamentando la violazione dei canoni del giusto processo dato che la cassazione non ha motivato il rigetto in merito ad un motivo di ricorso da egli ritenuto determinante per la propria linea difensiva.

2. L’obbligo di motivazione quale presupposto indefettibile dell’equo processo.

L’estrema importanza dell’obbligo di motivazione è stata più volte sottolineata tanto dalla giurisprudenza



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

di Strasburgo¹ quanto da quella interna. Infatti, costituisce *communis opinio*, almeno da un punto di vista formale, che la giustizia deve essere accessibile a tutti i consociati. Tale postulato è facilmente desumibile, a livello di principi EDU, dall’art. 6 § 1 CEDU il quale stabilisce che “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente”, oltre che, nel diritto UE, dall’art. 47 § 1 Carta di Nizza² e, nell’ordinamento interno, dall’art. 24, comma 1°, Cost., i quali garantiscono l’accesso generalizzato alla tutela giudiziaria. Tale accessibilità, per essere effettiva, implica che il giudice, all’esito del giudizio, renda però conto del percorso logico e giuridico che ha seguito per approdare alla propria decisione e ciò avviene attraverso lo strumento della motivazione che trova, infatti, un esplicito riconoscimento costituzionale nell’art. 111, comma 6°, Cost.³.

Invero, è proprio dalla lettura della motivazione di una sentenza che si innesca e diventa, di fatto, possibile per la collettività effettuare quel controllo di matrice sociale sull’amministrazione della giustizia⁴, che costituisce l’indubbio precipitato pratico dell’intestazione delle sentenza del giudice (“in

¹ Per tale orientamento espresso dalla Corte EDU, cfr. Corte eur.dir.uomo, 17 aprile 2018, *Uche c. Svizzera*, in www.federalismi.it; Corte eur.dir.uomo, 1 luglio 2017, *Moreira Ferreira c. Portogallo*, in www.hudoc.echr.coe.int; Corte eur.dir.uomo, 2 ottobre 2014, *Hansen c. Norvegia*, *ivi*; Corte eur.dir.uomo, 10 maggio 2012, *Magnin c. Francia*, *ivi*; Corte eur.dir.uomo, 28 giugno 2007, *Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo*, *ivi*. Difatti, pur non essendo espressamente formalizzato all’interno dell’art. 6 § 1 CEDU, la Corte EDU lo ritiene pacificamente desumibile in modo implicito dal corredo assiologico di tale norma. In tema, Corte eur.dir.uomo, 17 aprile 2018, *Uche c. Svizzera*, *cit.*; Corte eur.dir.uomo, 7 aprile 2005, *Dimitrillos c. Grecia*, in www.hudoc.echr.coe.int. Peculiare è il caso in cui la Corte di Strasburgo ha affermato che in sistemi processuali dove esiste la giuria l’obbligo di motivazione deve essere letto nel senso che deve essere comunque consentito all’imputato di comprendere le ragioni, alla luce delle specificità del procedimento interno, poste a fondamento della decisione: Corte eur.dir.uomo, 26 maggio 2015, *Lhermitte c. Belgio*, *ivi*. In generale sull’obbligo di motivazione così come interpretato a Strasburgo, in letteratura, v. G. CREPALDI, *Diritto ad un processo equo e obbligo di motivazione*, in *Proc. pen. e giust.*, 2018, IV, p. 697 ss.; A. DI STASI, *Equo processo ed obbligo di motivazione del mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte del giudice di ultima istanza nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in www.federalismi.it, 2016, III, p. 7 ss.

² In merito all’obbligo di motivazione nel diritto UE alla luce dell’equiparazione ai Trattati dei principi della Carta di Nizza avvenuta con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, cfr. A. DI STASI, *La tutela dei diritti fondamentali nell’Unione europea con particolare riferimento alla Carta*, in ID., *Spazio europeo e diritti di giustizia. Il Capo VI della Carta dei diritti fondamentali nell’applicazione giurisprudenziale*, Padova, 2014, p. 45 ss.

³ Per un’ampia disamina delle intersezioni fra l’obbligo di motivazione dei provvedimenti del giudice ed i principi costituzionali ad esso connessi, v. F. DINACCI, *Il valore costituzionale dell’obbligo di motivazione quale limite ad espansionismi operativi in tema di inammissibilità dell’impugnazione tra diritto interno e sensibilità europea*, in *Arch. pen. (on line)*, 2020, I, *passim*; S. LORUSSO, *Il diritto alla motivazione*, in www.penalecontemporaneo.it, 08 novembre 2018, p. 8 ss. Meno di recente, si veda E. AMODIO, voce «Motivazione della sentenza penale», in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, p. 185; M. MENNA, *La motivazione del giudizio penale*, Napoli, 2000, p. 28 ss.

⁴ N. TRIGGIANI, “In nome del popolo italiano”? *Spunti di riflessione sul linguaggio della sentenza penale*, in www.penalecontemporaneo.it, 04 novembre 2016, p. 3 ss., il quale compie un interessante *excursus* sulla profonda idiosincrasia che si viene spesso a frapponere tra, da una parte, l’affermazione di dover amministrare la giustizia in nome del popolo il quale costituisce, quindi, un destinatario “reale” dei provvedimenti motivati del giudice e, dall’altra parte, il carattere oscuro e difficilmente intellegibile che sovente contraddistingue tali provvedimenti non consentendone la facile accessibilità al destinatario “medio”, ovvero sia il *quisque de populo*. Invero, tale indecifrabilità che spesso coinvolge il linguaggio con cui si



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

nome del popolo italiano”) che il legislatore ha previsto agli artt. 125, comma 2°, e 546, comma 1°, lett. a), c.p.p. i quali fanno da eco al principio previsto dall’art. 101, comma 1°, Cost. il quale delinea proprio tale traiettoria e cioè che la giustizia deve essere amministrata in nome del popolo italiano.

Ne deriva che è di tutta evidenza come la funzione svolta dall’obbligo del giudice di motivare la sentenza ha una rilevante componente pubblicistica consentendo a chi la amministra, il giudicante, di rendere conto a chi nel cui nome essa viene amministrata, la società⁵.

Da un punto di vista endoprocedurale, la motivazione assume una funzione di tipo più che altro gnoseologico finalizzata a consentire l’attivazione dei rimedi impugnatori. In dottrina, è comune l’espressione secondo cui la motivazione garantisce l’effettività del controllo di legalità sulla decisione⁶.

Nell’ottica dell’imputato, la motivazione dispiega l’effetto di consentire la comprensione delle ragioni poste a fondamento della sentenza a proprio carico⁷ precludendo così a possibili epiloghi impugnatori da parte dello stesso nel caso in cui non ritenga adeguate le motivazioni attraverso cui il giudice è pervenuto ad un tipo di decisione piuttosto che ad un altro.

Risulta, pertanto, chiaro l’estremo rilievo rivestito dall’obbligo di motivazione che il giudice è tenuto ad assolvere quando ciò sia *ex lege* previsto, come da artt. 125, comma 3°, e 546, comma 1°, lett. e), c.p.p.

3. La decisione della Corte EDU.

Calando tali considerazioni di principio nel caso concreto, preme ora analizzare più da vicino le principali

esprime il giudicante fa da contraltare alla scarsa chiarezza che si può riscontrare nel linguaggio adottato dal legislatore. Per una lettura critica di tale questione v. P. FERRUA, *Teorie della prova: dialogo con Franco Cordero*, in www.dirittopenaleuomo.it, 16.12.2020, spec. p. 16.

⁵ Tra l’altro, come giustamente notato, non si può neanche escludere l’esistenza di diversi altri destinatari delle sentenze, e delle relative motivazioni, alla luce dell’influenza che i provvedimenti di giustizia possono avere sugli stessi. Il riferimento è innanzitutto anche agli altri componenti della magistratura in virtù del fenomeno del c.d. precedente giudiziario oltre che ai giudici superiori che saranno poi chiamati ad esprimersi in sede di impugnazione sulle sentenze oggetto di gravame, ma anche alla dottrina che dal fiorire della giurisprudenza trae inevitabilmente spunto per le proprie elaborazioni. In argomento, N. TRIGGIANI, “*In nome del popolo italiano*”?, cit., p. 2 ss.

⁶ V., per tutti, A. BARGIS, *La “giustizia del metodo” come criterio del controllo di legittimità del vizio di motivazione*, in *Arch. pen. (on line)*, 2013, III, p. 1 ss., il quale propone un’accurata analisi di quanto l’obbligo di motivazione sia correlato al diritto alla prova e al diritto di difesa nonché sul controllo che i giudici di legittimità sono chiamati ad esprimere su quanto tale correlazione sia stata rispettata in sede di merito in base ai canoni di completezza della valutazione della piattaforma probatoria e della conseguente fedeltà alle emergenze probatorie.

⁷ Ciò si sente in particolar modo con riferimento all’ambito probatorio. Infatti, il nostro sistema, improntato al libero apprezzamento del giudice, deve fare i conti con l’obbligo, previsto dall’art. 192, comma 1°, c.p.p., di dover esplicitare nella parte motiva i risultati acquisiti ed i criteri adottati nella valutazione della prova. In tema, F. DINACCI, *Il valore costituzionale dell’obbligo di motivazione*, cit., p. 5.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

questioni affrontate dalla sentenza in commento.

Com’è stato molto acutamente rilevato⁸, nella sentenza in esame il fatto che la Corte EDU abbia ritenuto sussistente la violazione dei presupposti assiologici del giusto processo è piuttosto eloquente soprattutto se si pone l’attenzione sul fatto che la giurisprudenza di Strasburgo non è estranea a far rientrare in tale tipo di sindacato un’indagine su come si è svolto nel caso concreto il procedimento portato alla sua attenzione nel tentativo di individuare degli strumenti di tutela che possano aver eventualmente compensato il *vulnus* lamentato dal ricorrente⁹.

Il fatto che i giudici di Strasburgo abbiano condannato, tra l’altro all’unanimità, l’Italia significa che nel caso *de quo* la violazione è stata talmente radicale da non potere essere “compensata” da altri meccanismi di garanzia idonei a comporre un sistema di equità processuale.

Invero, nel caso di specie, la mancanza di motivazione si è connotata di particolare gravità in considerazione del fatto che essa ha avuto ad oggetto un’esplicita censura (al 6° motivo) individuata dal ricorrente in cassazione circa l’applicazione retroattiva delle legge penale incriminatrice più severa in ordine alla quale i giudici di legittimità hanno del tutto omesso di esprimersi.

Nel ritenere violati i principi del giusto processo, il Consesso sovranazionale ha innanzitutto sottolineato, come aveva già avuto modo di fare in altre occasioni, che la motivazione di una sentenza è finalizzata essenzialmente a dare contezza alle parti del processo che le loro argomentazioni sono state ascoltate e sono, dunque, rientrate nel sindacato del giudice influenzandone, più o meno direttamente, la decisione finale. Ne deriva che la motivazione consente una migliore accettazione della decisione presa da parte

⁸ *Ibidem*.

⁹ Ciò è, infatti, avvenuto in svariate occasioni. Per citarne alcune, Corte eur.dir.uomo, Grande Camera, 15 dicembre 2011, *Al-khawaja e Thery c. Regno Unito*, in www.hudoc.echr.coe.int, in tema di impossibilità di attuare il diritto al confronto dell’imputato con chi aveva reso dichiarazioni a suo carico ove la Corte ha affermato che tale circostanza non costituisce violazione dell’equità processuale ove venga compensata con idonee garanzie procedurali. In senso conforme, Corte eur.dir.uomo, 18 maggio 2010, *Ogaristi c. Italia*, *ivi*; Corte eur.dir.uomo, 20 aprile 2006, *Carta c. Italia*, *ivi*, ove si è esclusa la violazione dell’equità processuale in casi di contraddittorio differito o “debole”. Ancora, in tema di riqualificazione giuridica del fatto compensata dalla possibilità di avere un contraddittorio “posticipato” sul punto, Corte eur.dir.uomo, 22 febbraio 2018, *Drassich c. Italia*, 2, in *Cass. pen.*, 2018, p. 2171. Rilievi critici sono stati espressi in dottrina su tale orientamento. In particolare, v. M. BIRAL, *L’overall examination: nuove frontiere sul diritto a confrontarsi con i testimoni*, in *Arch. pen. (on line)*, 2013, I, *passim*; C. VALENTINI, *Contraddittorio, immediatezza, oralità*, in *Arch. pen. (on line)*, 2016, II, p. 24 ss.; ancora in senso analogo, cfr. F. ZACCHÈ, *Rimodulazione della giurisprudenza europea sui testimoni assenti*, in www.penalecontemporaneo.it, 17 gennaio 2012, *passim*; infine, volendo, L. PELLI, *La querela quale prova “unica o determinante”*. *La querela della persona offesa tra contraddittorio e letture dibattimentali*, in *Le Corti Umbre*, 2020, II, spec. p. 440 ss.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

tanto della persona chiamata a difendersi quanto da parte della società¹⁰.

Inoltre, per quanto i giudici di Strasburgo abbiano riconosciuto che il diritto di accesso ad un giudice superiore possa subire, com’è fisiologico, delle limitazioni¹¹, nondimeno essi hanno precisato che queste restrizioni devono risultare proporzionate al fine legittimo perseguito e comunque non giungere al punto tale da ledere nella sua stessa sostanza il diritto di accesso a tali rimedi¹².

Il punto focale è che la sentenza in commento ha sottolineato l’errata qualificazione giuridica da parte della Corte interna sulla questione sollevata dal ricorrente circa tale lamentata applicazione retroattiva della legge penale più sfavorevole. Invero, a differenza di quanto sostenuto dalla S.C. di cassazione, tale argomento non costituisce una *quaestio facti*, ma, al contrario, una *quaestio iuris* e, pertanto, avrebbe dovuto essere ritenuto idoneo a superare il vaglio di ammissibilità in seno al giudice di legittimità.

Non solo. Il 6° motivo del ricorso non solo riguardava ragioni di puro diritto, ma ragioni di diritto convenzionalmente tutelate e particolarmente delicate, quale è il principio di applicazione non retroattiva di norma penale più grave, che è particolarmente sentito a livello sovranazionale¹³.

Orbene, la Corte del Consiglio d’Europa ha rammentato che, nonostante i giudici non siano tenuti a motivare il rigetto di ogni argomentazione addotta da una parte¹⁴, essi non sono tuttavia dispensati dal dover esaminare debitamente i principali motivi del ricorso fornendo così ad essi una specifica e adeguata risposta¹⁵. Ciò vale *a fortiori* qualora nel ricorso vengano adottati motivi, come nel caso Felloni, attinenti a diritti e libertà convenzionalmente protetti i quali chiamano i giudici nazionali ad un esame ancor più accorto e rigoroso¹⁶.

Tra l’altro, la Corte sovranazionale ha escluso che la pronuncia interna possa annoverarsi fra le

¹⁰ Cfr. Corte eur.dir.uomo, Grande Camera, 16 novembre 2010, *Taxquet c. Belgio*, in www.hudoc.echr.coe.int; v., inoltre, § 25 della sentenza in commento.

¹¹ In particolare, Corte eur.dir.uomo, 15 settembre 2016, *Trevisanato c. Italia*, in www.hudoc.echr.coe.int, ove, in tema di inammissibilità del ricorso in cassazione, si è rilevato che il diritto di accesso ad un giudice superiore non è un diritto assoluto.

¹² Corte eur.dir.uomo, 16 giugno 2015, *Mazzoni c. Italia*, in www.hudoc.echr.coe.int. In dottrina, D. LIVRERI, *Felloni contro Italia: caso isolato o breccia nella cultura dell’inammissibilità?*, in *Pen. dir. e proc.*, 2020, III, spec. p. 638.

¹³ In proposito, Corte eur.dir.uomo, 10 maggio 2012, *Magnin c. Francia*, cit., nonché, Corte eur.dir.uomo, 28 giugno 2007, *Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo*, cit.

¹⁴ Come già affermato nella pronuncia Corte eur.dir.uomo, 9 dicembre 1994, *Ruiz Torija c. Spagna*, in www.hudoc.echr.coe.int.

¹⁵ A. TARALLO, *La CEDU interviene sulla falciata dell’inammissibilità dei ricorsi per cassazione: nota alla sentenza Felloni contro Italia*, in *Arch. pen. (on line)*, 2020, I, p. 6. Nella giurisprudenza sovranazionale, Corte eur.dir.uomo, 11 luglio 2017, *Moreira Ferreira c. Portogallo*, cit.

¹⁶ Cfr. § 24 della sentenza in commento.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

motivazioni c.d. *per relationem*¹⁷. Ciò sul rilievo che tale questione è stata sollevata per la prima volta proprio dinanzi alla Suprema Corte italiana e che, dunque, bisogna escludere in radice la possibilità che la sentenza oggetto di ricorso abbia potuto incorporare i motivi di un’altra sentenza resa nei gradi inferiori dello stesso procedimento e, dunque, già conoscibile dal ricorrente¹⁸.

Infatti, pur avendo ritenuto, in altre occasioni, la compatibilità con l’art. 6 § 1 CEDU di sentenze a motivazione *per relationem* e cioè che si limitavano a riproporre gli argomenti motivazionali delle decisioni dei giudici inferiori, tuttavia, ai fini compensativi dell’equità processuale, è necessario, per la Corte EDU, che la motivazione del giudice superiore abbia comunque effettivamente analizzato le questioni essenziali che le sono state sottoposte¹⁹. Il che non è, per contro, avvenuto nel caso del ricorso presentato dal Sig. Felloni.

Pertanto, la Corte sovranazionale ha ritenuto carente la motivazione della Corte di legittimità in quanto la stessa non ha consentito al ricorrente di comprendere le ragioni del rigetto delle proprie argomentazioni in quanto le stesse non sono state sottoposte ad un esame effettivo, così violando l’art. 6 § 1 CEDU.

Il precipitato pratico della sentenza in commento è evidente.

Dato che il vaglio di ammissibilità viene sempre più usato in chiave deflattiva²⁰ e che l’eccessiva elasticità con cui viene dichiarata l’inammissibilità comporta una preclusione alla facoltà di adire i giudici superiori in ampia violazione degli inderogabili doveri convenzionali e costituzionali (art. 111, 7° comma, Cost.)²¹, non possono più ritenersi compatibili con i diritti EDU tali usi dell’inammissibilità.

Infatti, la previsione dei rimedi è lo strumento per ottenere una decisione “giusta” cercando di elidere o, quantomeno ridurre, l’errore giudiziario²². Di conseguenza, come è già stato evidenziato in letteratura, l’obbligo di motivazione può fungere da argine ad espansionismi giudiziari tendenti ad ampliare il

¹⁷ Corte eur.dir.uomo, Grande Camera, 21 gennaio 1999, *García Ruiz c. Spagna*, in www.hudoc.echr.coe.int

¹⁸ Cfr. § 29 della sentenza in commento.

¹⁹ Corte eur.dir.uomo, 31 agosto 2010, *Dobrescu c. Romania*, in www.hudoc.echr.coe.int, nonché, meno di recente, Corte eur.dir.uomo, 19 dicembre 1997, *Helle c. Finlandia*, *ivi*.

²⁰ Per tale espressione, O. MAZZA, *La nuova cultura dell’inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, Milano, 2018, p. 37.

²¹ Corte eur.dir.uomo, 16 giugno 2015, *Mazzoni c. Italia*, cit. In dottrina, D. LIVRERI, *Felloni contro Italia: caso isolato o breccia nella cultura dell’inammissibilità?*, cit., p. 638.

²² Su tale importante argomento, C. CARINI, voce «Errore e rimedi», in *Dig. Disc. Pen.*, Agg., IV, Tomo I, Torino, 2008, p. 258 ss.; G. DALIA, *Riflessioni in tema di errore giudiziario*, in AA. VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, II, Milano, 2000, p. 223; T.T. LUPACCHINI, *Rilievi in tema di errore giudiziario*, in A. Gaito (a cura di), *Studi sul processo penale in ricordo di Assunta Mazzarra*, Padova, 1996, p. 221 ss.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

perimetro dell’inammissibilità delle impugnazioni²³.

4. Conclusioni.

In conclusione si possono sviluppare le seguenti considerazioni. La sentenza in esame è andata ad incidere su di uno dei vari nervi scoperti del nostro sistema processuale penale. Infatti, non si può non stigmatizzare il contegno assunto dalla S.C. di cassazione italiana che, in ottica deflattiva, tende a giungere a declaratorie di inammissibilità con una certa elasticità, tra l’altro – a volte – senza giustificare con adeguati motivazioni su questioni di un certo spessore, com’è avvenuto nel caso *de quo*.

Tale prassi non è condivisibile per almeno due ordini di ragioni. Da un lato, perché, come già visto²⁴, l’obbligo di motivazione ha un’esplicita copertura costituzionale cui fa da contraltare l’interpretazione estensiva della Corte EDU che lo fa rientrare fra i principi convenzionali di equità processuale cui all’art. 6 § 1 CEDU.

Dall’altro, a ben vedere, tale contegno non riesce neppure, o comunque non del tutto, ad essere coerente con il fine prefissato, e cioè la deflazione del carico giudiziario. Il fine di decongestionare gli uffici giudiziari non trova sempre una piena realizzazione con la declaratoria di inammissibilità, poiché, come è avvenuto nel caso di specie, una volta dichiarata la violazione dei criteri assiologici convenzionali da parte della sentenza oggetto di ricorso, il ricorrente sarà poi legittimato ad attivare il rimedio della revisione²⁵. Così facendo verrà ad essere ulteriormente gravato l’ufficio di Corte di Appello che sarà ritenuto competente.

Pertanto, non si possono sacrificare principi di tale portata con il *commodus discessus* della declaratoria di inammissibilità non motivando su di un motivo di ricorso piuttosto rilevante, com’è avvenuto nel caso Felloni.

Se la motivazione ha ancora un senso²⁶ e se è vero che, come è stato giustamente affermato, il cuore della

²³ Così, F. DINACCI, *Il valore costituzionale dell’obbligo di motivazione*, cit., p. 15.

²⁴ V., retro § 2.

²⁵ Cfr. § 55 della sentenza in commento. In senso critico sui possibili esiti del rimedio revisorio, v. A. TARALLO, *La CEDU interviene sulla falciata dell’inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, cit., p. 20 ss.

²⁶ Non è mancato perfino chi ha sostenuto la necessità, o comunque l’ipotesi, di abolire la motivazione dalle sentenza onde ricavarne la soluzione all’annoso problema della lentezza dei processi. Così, in maniera piuttosto drastica, B. MENEGHELLO, *Una proposta concreta per la giustizia. Abolire la motivazione delle sentenze*, in www.dirittopenaleuomo.it, 22.01.2020, *passim*. Per simili considerazioni, ma articolate con toni ben più moderati limitandosi ad ipotizzarlo, S. LORUSSO, *Il diritto alla motivazione*, cit., p. 11, il quale auspica che le motivazioni, anziché scomparire, dovrebbero tendere verso una maggiore



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

sentenza dei giudici superiori risiede proprio nelle specifiche risposte date ai singoli motivi²⁷, allora non è revocabile in dubbio l’estrema necessità di un cambio di rotta da parte della nostra giurisprudenza di legittimità.

(19 febbraio 2021)

concisione. Nello stesso senso, per tutti, N. TRIGGIANI, *“In nome del popolo italiano”?*, cit., p. 4 ss.

²⁷ In questi termini, R. BRICCHETTI, *Il modello di motivazione della sentenza di merito e il più rigoroso regime della specificità e della inammissibilità dell’atto di impugnazione*, in R. Bricchetti, G. Canzio (a cura di), *Le impugnazioni penali*, Milano, 2019, p. 129.